

di Roberto Barani* e Stefano Zanichelli**

L'IMPORTANZA DEL CONSENSO INFORMATO



La professione veterinaria, pur nel rispetto dei principi e dei compiti che le sono propri, sta cambiando ed è necessaria una evoluzione coerente con le modificazioni del contesto socio-culturale in cui si espleta.

In ambito veterinario dobbiamo far presente che tra le fonti del diritto, non si trovava nessuna norma sanitaria che facesse riferimento all'istituto del consenso e pertanto la FNOVI nel Consiglio Nazionale del dicembre 2006, presentando la riformulazione Codice Deontologico, ha ritenuto importante inserire all'art. 29 ("Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria") il consenso informato. Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di

promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il Medico Veterinario deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale. È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente.

LE BASI GIURIDICHE

Le basi giuridiche del consenso informato, anche se non specifiche della veterinaria, ma comuni a tutte le professioni intellettuali, si ricavano indirettamente dal codice civile e, più precisamente, nel rapporto contrattuale tra cliente e professionista. In generale, il consenso è un incontro di volontà fra due o più persone e quindi l'affermazione dell'autonomia individuale (in atto o potenziale) del paziente nelle pratiche mediche. Questa definizione può valere solo per coloro che ne posseggono le caratteristiche indispensabili cioè l'uomo e non gli animali. Nell'ambito della prestazione medico-veterinaria il termine è entrato in uso in quanto nella sua evoluzione pratica comporta il trattare lo stesso genere di argomentazione della medicina umana (diagnosi, terapia ecc.) senza per questo pensare di attribuire al paziente le stesse caratteristiche di autonomia tipiche dell'essere umano. Quindi in Medicina Veterinaria il consenso informato rappresenta l'accordo tra professionista e cliente per la prestazione d'opera.

IL CONTRATTO

Il contratto di prestazione medica veterinaria è l'accordo (ecco il consenso) in virtù del quale il medico veterinario: effettua la diagnosi; indica la terapia; rende note le conseguenze ad essa afferenti o afferibili; si obbliga nei confronti del proprietario dell'animale (dietro corrispettivo) a compiere l'atto medico secondo le migliori prescrizioni e regole tecniche.

di Roberto Barani* e Stefano Zanichelli**

“Il consenso è un elemento che integra il contratto nel senso che la conoscenza (da parte del cliente) di ciò che si va a "comprare" nell'ambito del rapporto contrattuale con il medico veterinario è essenziale per il corretto formarsi della volontà a contrarre e quindi dell'accordo delle parti.”

Se il medico veterinario omette di fornire le debite informazioni per il rilascio del consenso, il contratto potrà essere annullato, infatti ai sensi dell'art. 1427 del c.c. "Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpo con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto ...". Di queste ipotesi, ovviamente, considereremo solamente l'aspetto dell'errore determinato dalla incompleta o mancante informazione del medico veterinario al cliente. Dal momento che non vi sono norme specifiche in materia di consenso per i medici veterinari, è possibile fare ricorso, per analogia, a quanto previsto per i medici chirurghi. L'art. 32 del loro codice deontologico dispone che *il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi che presentano prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche complesse o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica. In questi casi è opportuno ottenere una manifestazione chiara della volontà della persona, per dare prova certa del corretto processo formativo della volontà di sottoporsi alle cure.*

FORMA DEL CONSENSO

Abbiamo detto che l'informazione data al cliente è intesa a fornire tutte le notizie che possano consentire a quest'ultimo di conoscere gli elementi essenziali per valutare i vantaggi e gli svantaggi per la vita futura del proprio animale. Nella pratica si tende ad identificare il consenso informato con la forma scritta, ma dal punto di vista legislativo così non è.

Possiamo differenziare diverse modalità di

espressione del proprio consenso:

- **consenso tacito** o implicito ovvero quando la volontà non viene dichiarata, ma si desume dal comportamento (c.d. comportamenti concludenti) - es. il cliente che sollecita la vaccinazione dell'animale;
 - **consenso esplicito** ovvero quando la volontà viene dichiarata in forma scritta o orale.
- Si desume, quindi, che anche le modalità dell'acquisto del consenso informato possono essere diverse.

“È comunque sempre consigliabile far sottoscrivere i moduli del consenso informato, dal momento che qualsiasi atto medico non è mai esente da rischi, anche se, nella pratica quotidiana, per alcune semplici applicazioni potrebbe sembrare un inutile appesantimento burocratico.”

Mediando la buona teoria con la pratica quotidiana diremmo che è bene ottenere la sottoscrizione del modulo relativo al consenso informato se l'atto medico è di una certa complessità e se sussistono ragionevoli rischi per l'animale ancorché l'intervento sia effettuato con diligenza, prudenza e perizia, mentre nelle attività sanitarie di routine è sufficiente il consenso implicito od orale.

CONTENUTO DEL CONSENSO

Anche in questo caso la legge non indica quali contenuti e quale ampiezza l'informazione debba avere, ma la Magistratura non è stata altrettanto "pigra" e, sempre con riferimento alla medicina umana, alcune sentenze hanno riportato espressamente quali sono state le carenze dell'informazione data ai pazienti. La quantità e la qualità dell'informazione può risultare determinante in sede giudiziaria. Il medico veterinario deve fornire al cliente, la più completa, veritiera, obiettiva e recepitibile informazione, indipendentemente dalla forma utilizzata (scritta od orale).

“L'informazione dovrà essere:

- proporzionale all'importanza dell'intervento da eseguire;

- completa, ma limitata a quegli elementi che la cultura del cliente è in grado di recepire;

- obiettiva, ma evitare gli aspetti puramente scientifici (biologici, clinici, farmacologici ecc.).”

Un eccesso di informazione, pur tutelando il sanitario sotto il profilo legale, può diventare fuorviante per le scelte del proprietario.

Una corretta e completa informazione dovrebbe illustrare *“tutte le possibilità d'intervento indicando per ognuna di esse le sue particolarità, tenendo presente anche la funzione alla quale è stato adibito l'animale”*. In merito alla possibilità di indicare nei formulari del consenso informato **il costo dell'intervento** si ritiene che, sebbene tale voce completi il messaggio informativo, debba essere comunque affrontata separatamente, infatti, lo scopo del consenso informato è quello di accettare uno specifico intervento che può comportare dei rischi, mentre l'indicazione del costo ha un valore meramente economico e costituisce un vero e proprio preventivo della prestazione sanitaria.

RESPONSABILITA' DEL MEDICO VETERINARIO

Alla luce delle considerazioni sul consenso informato, possiamo ora distinguere due tipi di responsabilità:

- la responsabilità che deriva dalla inesatta prestazione sanitaria eseguita;
- la responsabilità (indipendente dalla perizia tecnica documentata nell'intervento) che deriva dall'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto il diritto al consenso informato. In questo caso il cliente lamenta la carenza di informazione che gli avrebbe consentito di rifiutare la prestazione medica.

La giurisprudenza ha più volte affermato che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale in

ambito sanitario, il professionista ha il dovere di informare il cliente sulla natura dell'intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili. Diversamente il professionista violerebbe il dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, in quanto l'informazione è condizione indispensabile per la validità del consenso, che deve essere consapevole e senza il quale l'intervento non dovrebbe avere luogo.

I DUE TIPI DI RESPONSABILITÀ (DA INESATTA ESECUZIONE E DA INCOMPLETA INFORMAZIONE) POSSONO INTERSECARSI E DARE LUOGO A DIVERSE “SEQUENZE DI RESPONSABILITÀ”

Informazione corretta e intervento esente da colpa → nessuna responsabilità.

Informazione corretta → intervento caratterizzato da colpa → responsabilità contrattuale secondo le norme relative alla prestazione d'opera professionale.

Informazione carente → intervento condotto correttamente → responsabilità per danno connesso ai vizi del consenso, risarcibile in via equitativa.

Informazione carente → intervento caratterizzato da colpa → responsabilità per danno connesso ai vizi del consenso (annullamento del contratto) e responsabilità extracontrattuale per i danni cagionati all'animale.

RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Vediamo ora il caso particolare del medico veterinario dipendente di un Ente. La prestazione medico-veterinaria può essere svolta nel quadro di un rapporto di dipendenza che il medico instauri con un Ente, per esempio l'Università (o altra clinica pubblica o privata o ancora un Ospedale veterinario), e pertanto l'eventuale inadempimento del medico veterinario si configura come inadempimento dell'Ente per il principio della immedesimazione organica.

di Roberto Barani* e Stefano Zanichelli**

MODULO PER LA RACCOLTA DEL CONSENSO INFORMATO

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____ e residente in _____, telefono _____, proprietario/a del _____ (descrizione dell'animale: razza, sesso, età, nome, tatuaggio o microchip) dichiaro di essere consapevole che il mio animale, come sopra individuato, deve essere sottoposto ad intervento di:

Autorizzo il medico veterinario dott. _____ ad effettuare le procedure diagnostiche, terapeutiche, anestesologiche e chirurgiche ritenute necessarie.

Dichiaro di essere stato compiutamente informato circa i benefici dell'intervento stesso, i rischi generici e specifici, le possibili complicanze ed il decorso postoperatorio, e di accettarli integralmente. Sono stato altresì informato delle possibilità che durante l'intervento, in caso di necessità, potrebbero esserci variazioni del programma concordato e che comunque verranno scelte le soluzioni tecnico-operative che meglio salvaguardino la salute del paziente.

Dichiaro di essere stato esaurientemente edotto sul tipo di anestesia cui verrà sottoposto l'animale e sulle relative tecniche di monitoraggio delle funzioni vitali. Mi è stato spiegato che l'anestesia cui verrà sottoposto il mio animale è quella ritenuta la più sicura per la relativa circostanza anche perché vengono utilizzate tecniche moderne e protocolli standard già pubblicati; tuttavia tale pratica come accade in tutte le discipline mediche, non è esente da rischi anche se attuata con perizia, diligenza e prudenza. Tali complicanze, in alcuni rarissimi casi, possono essere estremamente gravi, e sono prevalentemente relative a:

- reazioni avverse generali o locali ai farmaci utilizzati (es. allergie)
- lesioni legate alla necessità di una protesi respiratoria (intubazione tracheale, uso respiratore artificiale)
- lesioni a carico del sistema nervoso centrale o periferico

Dichiaro di aver ricevuto la proposta, per valutare al meglio i rischi anestesologici, di eseguire accertamenti sulla funzionalità cardiaca, la funzionalità respiratoria e valutazioni ematochimiche.

Dichiaro di aver compreso le informazioni circa il tipo di anestesia più appropriato nella situazione del mio animale e, dopo aver preso in considerazione anche le eventuali alternative, do il mio consenso al trattamento al trattamento suggeritomi che sarà il seguente:

Eventuali dichiarazioni particolari:

Comprendo le informazioni ricevute e presto il mio consenso.

Data _____

Firma del proprietario:

Firma del medico veterinario:

Nome cognome e firma di eventuale interprete/testimone:

In questo caso è l'Ente che si obbliga verso il cliente a far eseguire la diagnosi e a darne comunicazione onde consentirgli di esprimere un consenso informato, e a far eseguire la terapia. Sarà pertanto l'Ente, in prima persona, a rispondere della carente informazione fornita, ancorché a farlo è stato il medico - veterinario dipendente.

SOMMINISTRAZIONE DI ANESTESIA

Esaminati tutti gli aspetti di carattere generale passiamo a parlare del consenso nel particolare ambito di attività del medico veterinario che somministra l'anestesia

Una procedura corretta deve assicurare: una valida comunicazione tra medico e proprietario; il riconoscimento del diritto del proprietario ad accettare o rifiutare le opzioni diagnostico - terapeutiche propostegli; il diritto del medico ad avere la conferma, con valore legale, che il proprietario abbia compreso i potenziali rischi e benefici legati alla procedura cui verrà sottoposto l'animale e il ruolo di colui che la induce.

Il proprietario dovrà pertanto essere informato delle condizioni generali del proprio animale, della tecnica di anestesia prescelta (generale, locale, locoregionale, sedazione) con i relativi rischi conosciuti, delle possibili manovre aggiuntive (monitoraggio invasivo, posizionamento di cateteri e sonde supplementari) con i rischi e complicanze connessi, e della possibilità che la tecnica di anestesia venga modificata nel corso della procedura chirurgica.

L'informazione al proprietario ha lo scopo di ottenere il consenso valido e rispondere ad eventuali sue pertinenti domande.

“L'autorizzazione dovrebbe essere parte integrante della cartella clinica del paziente, corredata di data e firma del medico che l'ha richiesta ed ottenuta. L'onere di dimostrare di aver informato esaurientemente il proprietario dell'animale ricade sul medico veterinario.”

Il professionista può dimostrare l'avvenuta informazione presentando il modulo del consenso informato debitamente sottoscritto dal cliente. Quale potrebbe essere dunque un modulo per la raccolta del consenso informato? In queste pagine ne pubblichiamo un esempio. Si tratta comunque di suggerimenti personali, non anche regole universalmente condivise.

CONCLUSIONI

Il medico veterinario, nell'accettare la cura di un animale si obbliga nei confronti del cliente, a mettere a sua disposizione tutte le sue conoscenze, tecniche e scientifiche, per raggiungere il risultato senza, tuttavia, assicurarglielo.

In tale obbligo rientra il dovere di informare il proprietario dell'animale sull'intervento che intende eseguire, nonché su tutti quegli aspetti ad esso collegati. Soltanto dopo una accurata, completa, obiettiva e comprensibile informazione, il cliente sarà in condizioni tali da poter esprimere, in maniera libera e consapevole, la sua accettazione (consenso informato) o il suo diniego (diniego del consenso) all'esecuzione dell'intervento.

Per quanto riguarda l'uso della forma scritta del consenso informato, anche se non richiesta dalle norme, si ritiene che possa risultare conveniente in determinati casi. Infatti, in caso di contestazione al veterinario per responsabilità professionale nello svolgimento tecnico dell'attività sanitaria per negligenza, imprudenza o imperizia, avere in mano un documento di consenso informato sottoscritto dal proprietario potrebbe risultare decisivo nell'esito della vertenza.

A condizione che il medico veterinario si sia comportato usando: la dovuta perizia e diligenza, un documento contenente il consenso informato prevedeva correttamente come normali rischi e/o pericoli proprio l'evento non voluto prodottosi, polizze assicurative adeguate- egli potrà dormire sonni sufficientemente tranquilli e attendere fiducioso l'esito della, comunque sempre spiacevole, azione legale. •

* Università degli Studi di Parma, Facoltà di Medicina Veterinaria

** Università degli Studi di Parma, Facoltà di Medicina Veterinaria, Consigliere FNOVI